



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 14 del 30-07-2026

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventisei, addì trenta del mese di luglio alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare del palazzo Comunale, sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Maurizio Morandi il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1.	Morandi Maurizio	Presente	
2.	Maglia Dario	Presente	
3.	Rezzi Marco	Presente	
4.	Tamagni Simonetta	Assente	
5.	Bodini Michela	Presente	
6.	Ponzoni Pierfausta	Presente	
7.	Ponzoni Gianpietro	Presente	
8.	Ruffini Pietro Edoardo	Assente	
9.	Genzini Silvia	Presente	
10.	Dimone Fabrizio	Assente	
11.	Madurini Roberto	Presente	
Presenti 8 Assenti 3			

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Fabio Malvassori

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

E' presente l'Assessore esterno Basile Sara.

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Maglia e Rezzi per la maggioranza, e Madurini per la minoranza.

Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Il consigliere Genzini consegna, in nome e per conto del proprio gruppo, una dichiarazione di voto scritta da allegare al presente punto dell'ordine del giorno, esprimendo voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 30.07.2026 il quale, all'articolo 8, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 15 del 27.04.2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I, così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

VISTI:

- l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 ...” e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ...”;
- l'art. 1 comma 677 della L. 199 del 30.12.2025 che ha disposto lo slittamento al 31 luglio il termine per l'approvazione del PEF TARI, delle Tariffe e delle modifiche Regolamentari;

DATO ATTO:

- che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pieve San Giacomo non è definito l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 13 del 30.07.2026 avente per oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029, ai sensi del metodo tariffario rifiuti MTR-3";

DATO ATTO che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno 2026 viene complessivamente quantificata in € 225.481,00, come da deliberazione CC n. 13/2026 di approvazione del PEF 2026-2029, in coerenza con la previsione di cui all'art. 7 dell'allegato A) alla Deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif., così ripartita:

COSTI FISSI € 80.625,00

COSTI VARIABILI € 144.857,00

RILEVATO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n.158 del 27.04.1999 la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenze indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base delle seguenti percentuali:
80% a carico delle utenze domestiche
20% a carico delle utenze non domestiche

RITENUTO di stabilire, per l'anno 2026, la riduzione prevista dall'art. 19 del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n. 12 del 30.07.2026, come segue:

"1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. Tale riduzione verrà determinata annualmente dall'organo competente in fase di approvazione delle relative tariffe.

2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti urbani che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo mese solare successivo a quello della domanda.

4. *La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.”;*

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per cui “... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale “....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ...”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.
- l'allegato A) rubricato “Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”, alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif., integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
 - c) UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;
- l'allegato A) rubricato “Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)”, alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com che “... disciplina i principi e i criteri per la

definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo D.P.C.M. 21 gennaio 2025 ...”;

RICHIAMATO il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente deliberazione n. 9 del 21.04.2026 avente per oggetto “Tributo sui rifiuti (TARI). Conferma, in via provvisoria, delle tariffe TARI 2026 approvate nell'anno 2025 in attesa dell'approvazione del Piano Economico Finanziario 2026/2029. Approvazione scadenze di pagamento anno 2026”, con la quale, tra l'altro, è stata fissata la seguente rata di acconto:

1° RATA: 50% ACCONTO CON LE TARIFFE DELL'ANNO 2025 – SCADENZA 30 GIUGNO 2026

VISTO l'allegato prospetto sub A) contenente le tariffe per l'anno 2026, formulate nella parte fissa e variabile, sia per utenze domestiche e non domestiche;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO:

- di approvare, per l'anno 2026, le tariffe TARI, come elencate nell'allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- di applicare il tributo provinciale (TEFA) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;
- di fissare la scadenza e l'importo delle rate per il pagamento della TARI 2026 come segue:
SCADENZA 30 SETTEMBRE 2026 – ACCONTO 25%
SCADENZA 30 NOVEMBRE 2026 - SALDO 25 %
possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 SETTEMBRE 2026

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto in data 28/07/2026;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dagli otto consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2026, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, come da prospetto allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) DI DARE ATTO che il costo del servizio di cui al punto 2) del deliberato è così ripartito:
80 %, pari ad € 180.384,80 a carico delle utenze domestiche;
20 %, pari ad € 45.096,20 a carico delle utenze non domestiche;
- 4) DI DARE ATTO che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di “bonus sociale” per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno.
- 5) DI DARE ALTRESI' ATTO che il “Bonus sociale rifiuti”, quantificato ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A) alla deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/rif, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com, è stato riconosciuto così come previsto dalla propria precedente deliberazione n. 9/2026;
- 6) DI STABILIRE, per l'anno 2026, le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 19 del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n. 12 in data 30.07.2026 ed in premessa richiamate;
- 7) DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario annualità 2026;
- 8) DI FISSARE al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 9) DI FISSARE, altresì, la scadenza e l'importo delle rate per il pagamento della TARI 2026 come segue:
SCADENZA 30 SETTEMBRE 2026 – ACCONTO 25%
SCADENZA 30 NOVEMBRE 2026 - SALDO 25 %
possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 SETTEMBRE 2026
- 10) DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 11) DI INVIARE al Responsabile del Servizio copia della presente deliberazione al fine della trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., e per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito,

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dagli otto consiglieri presenti e votanti:

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DEL 30-07-2026

Oggetto : **TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'ANNO 2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li 30-07-2026

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
F.to Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li 30-07-2026

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
F.to Sabrina Leni

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Maurizio Morandi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabio Malvassori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 03-08-2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabio Malvassori

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .03-08-2026 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 14-08-2026

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabio Malvassori
